



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SILVESTRI CHIARA

Seduta del 25/02/2020

### FATTO

Estinto anticipatamente un contratto di finanziamento da rimborsarsi mediante cessione di quote del trattamento pensionistico, stipulato il 4.6.2014, il ricorrente, insoddisfatto dell'esito infruttuoso del reclamo, ha chiesto all'Arbitro di condannare l'intermediario: *i)* alla restituzione dell'importo di euro 1.247,68, a titolo di oneri contrattuali non maturati; *ii)* al risarcimento dei danni derivanti dalla scorrettezza del suo operato e dalla violazione degli obblighi di trasparenza imposti dalle norme bancarie, in via equitativa; *iii)* al pagamento delle spese legali quantificate in euro 200,00, oltre le spese di procedura. In via subordinata, il ricorrente ha chiesto di verificare o disporre le verifiche necessarie alla valutazione o alla quantificazione del costo effettivo del finanziamento, dell'eventuale superamento dei tassi di riferimento, adottando conseguentemente i necessari provvedimenti, oltre alla condanna dell'intermediario al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa.

Costitutosi ritualmente nel presente procedimento, l'intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando: *i)* l'inapplicabilità della sentenza dell'11 settembre 2019 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nei c.d. rapporti orizzontali, ossia in quelli privatistici tra intermediario e consumatore. Pertanto, rimarrebbe ferma la distinzione tra oneri *up front* e oneri *recurring* "*ormai salda e pacifica nel nostro ordinamento*"; *ii)* di aver rimborsato, in data 13.11.2019, l'importo della quota di euro 295,83, calcolata in base al criterio proporzionale per le "spese d'istruttoria" previste dalla lett. D della Sezione 3.1 del modulo Secci, oltre l'importo di euro 20,00 a titolo di rimborso delle spese del ricorso, come



provato dall'assegno circolare emesso in favore dell'istante, di euro 315,83, versato in atti (all. 1); *iii*) di aver rimborsato, in occasione del conteggio estintivo, a titolo di commissioni di "gestione pratica" di cui alla lett. F e G, l'importo complessivo di euro 362,10 e l'importo di euro 122,83 per commissioni Ente previdenziale (costi *recurring*), calcolati in base al criterio *pro rata temporis*; *iv*) per quanto concerne il rimborso della quota parte non goduta del premio assicurativo, di aver restituito al ricorrente l'importo di euro 126,13, a mezzo di assegno di traenza inviato in data 2.8.2018, regolarmente incassato dal cliente (v. all. 2); *v*) che i costi e le condizioni assicurative applicate al contratto di finanziamento sono stati indicati nel Fascicolo informativo, consegnato al cliente in sede precontrattuale (v. all. n. 3); *vi*) che dal Modulo S.E.C.C.I., costituente parte integrante del contratto, si evince la distinzione di tutte le spese applicate al finanziamento, debitamente suddivise tra costi fissi *up front* e costi a maturazione nel tempo (*recurring*). In particolare, sarebbero costi soggetti a maturazione nel tempo perché connessi con la durata del finanziamento, le commissioni per gestione pratica, le commissioni d'intermediazione per gestione pratica, le commissioni per gestione del rischio creditizio e il premio assicurativo rischio vita già rimborsate al cliente in sede di conto estintivo; *vi*) l'inammissibilità della richiesta di rimborso in quanto immotivata e non documentata.

L'intermediario ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso, poiché infondato in punto di fatto e di diritto.

Con le proprie repliche, il ricorrente ha insistito nella propria domanda, precisando che la sentenza della Corte di Giustizia Europea sarebbe direttamente applicabile ai rapporti tra banche e clienti e che, per effetto della stessa, non avrebbe ragion d'essere la distinzione tra costi *up front* e costi *recurring*, essendo stato riconosciuto il diritto del cedente alla restituzione proporzionale di tutte le voci di costo da lui sostenute.

## DIRITTO

La domanda del ricorrente concerne l'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri commissionali connessi al finanziamento, anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito.

Il diritto vantato dall'istante trae fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1, lett. e) , tub, che indica la nozione di costo totale del credito, ed all'art. 125 *sexies* tub, che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

In ragione del riferimento normativo alla "*vita residua del contratto*", va tenuto conto che l'orientamento consolidato dell'ABF, in linea con la disciplina *sub* primaria della Banca d'Italia (si vedano, in particolare, le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, del 2011 e del 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e del 2011), è nel senso di circoscrivere i costi interessati alla restituzione a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*); il criterio generalmente adottato per quantificare gli importi da restituire, in assenza di altri criteri, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Con la decisione dell'11.9.2019 (causa C-383/18), nota come sentenza "Lexitor", la Corte di Giustizia Europea, è stata chiamata a pronunciarsi in relazione alla domanda formulata dal Giudice del Tribunale di Lublino ai sensi dell'art. 267 TFUE, per chiarire la corretta interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, e, in particolare, per chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "*il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal*



*contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*”, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

Con la detta sentenza, la Corte ha precisato che l'art. 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che *“il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Il Collegio di coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con la decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente e articolato principio di diritto:

*“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

*“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

*“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”*.

*“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”*.

*“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”*.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio aderisce al criterio enucleato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 c.c.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 c.c.).

Ciò premesso, occorre subito rilevare una difformità tra le domande proposte con il reclamo e quelle oggetto del ricorso proposto dall'istante, ove, per la prima volta in tale seconda sede, il ricorrente ha chiesto accertarsi il risarcimento del danno discendente dalla violazione di obblighi di trasparenza e dal superamento dei tassi di riferimento.

Come noto, le Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari prevedono che il ricorso sia preceduto da un reclamo preventivo all'intermediario... e che il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo. Il cliente può chiedere nel ricorso il risarcimento del danno anche quando tale richiesta non sia stata formulata nel reclamo, qualora il danno lamentato sia conseguenza immediata e diretta della medesima condotta dell'intermediario segnalata nel reclamo (Sez. VI, par. 1). Atteso quindi che, nel caso in esame, la domanda di risarcimento trova la sua *causa petendi* nella presunta violazione degli obblighi di trasparenza e nel superamento dei tassi di riferimento, non dedotta preventivamente dal ricorrente col reclamo proposto, le predette domande non potranno esser esaminate dall'Arbitro.



Con riferimento, poi, alla domanda di retrocessione degli oneri commissionali non maturati, l'istante ha chiesto la restituzione della quota di spese di istruttoria (lett. D del contratto), delle commissioni di gestione pratica (lett. F e G), della commissione dell'intermediario erogante (lett.A), dell'intermediario del credito (lett. B), del costo del servizio Ente previdenziale, nonché degli oneri di natura assicurativa.

Orbene, quanto alle spese di gestione pratica ed al costo del servizio Ente previdenziale, tali voci di costo, da ritenersi di natura *recurring*, risultano già rimborsate dall'intermediario in occasione del conteggio estintivo; le spese di istruttoria, pure *recurring*, sono state retrocesse mediante invio di assegno – incassato dal cliente - dell'importo di euro 295,83 (comprensivo di euro 20,00 per spese di avvio di procedura), trasmesso il 13.11.2019.

Occorre precisare peraltro le suddette voci di costo, stante la loro pacifica natura *recurring*, sono calcolate con il criterio *pro rata temporis*, in virtù del noto orientamento del Collegio di coordinamento di questo Arbitro (n. 6167/2014), che è il più logico e, al contempo, il più conforme al diritto ed all'equità sostanziale.

Con riferimento poi alla commissione in favore dell'intermediario erogante (lett. A del contratto) ed alla commissione in favore dell'intermediario del credito (lett. B), dette voci di costo sono da ritenere *up front* e le relative quote non godute andranno calcolate "in proporzione agli interessi", per un importo pari a 386,07 quanto alla commissione sub lettera A, e per euro 147,71 quanto alla commissione sub lettera B del contratto.

In relazione al premio assicurativo, l'intermediario sarà tenuto a corrispondere la differenza tra il rimborso già intervenuto (euro 126,13) e l'importo spettante secondo le condizioni di assicurazione che risultano consegnate al cliente, pari quindi ad euro 100,82.

Va poi respinta la domanda di rimborso delle spese di assistenza difensiva, considerato che: (i) le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" che regolano il presente procedimento non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, considerata la natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore; (ii) che le spese di assistenza professionale non hanno carattere di accessorietà rispetto alla domanda principale e, conseguentemente, non sono automaticamente rimborsabili nel caso di accoglimento della medesima (cfr., Coll. Coord. n. 4618/16); (iii) che al fine di un loro eventuale riconoscimento occorre verificare la funzionalità dell'intervento del professionista coinvolto ai fini della decisione; (iv) che, infine, l'orientamento consolidato di quest'Arbitro in *subjecta materia* e la sua agevole conoscibilità non paiono rendere indispensabile l'assistenza di un professionista per la mera richiesta di rimborso di oneri pagati e non goduti in relazione a contratti di cessione del quinto dello stipendio o rimborsabili mediante delegazione di pagamento.

Pertanto, in considerazione dell'estinzione del finanziamento in corrispondenza della quarantanovesima rata di ammortamento su centoventi complessive e tenuto conto degli importi già rimborsati dall'intermediario, quest'ultimo sarà tenuto a corrispondere al ricorrente l'importo complessivo di euro 634,60.

P.Q.M.

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 634,60.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 9054 del 18 maggio 2020

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO